

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN PANCRAZIO"				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 2 Cds - VIA	Rev. 02	05/01/20245	Pagina 1 di 6

Spett.li

Provincia di Brindisi

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

provincia@pec.provincia.brindisi.it

TELECOM ITALIA S.p.A.

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Struttura Territoriale Puglia

anas.puglia@postacert.stradeanas.it

ARPA Puglia

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Transizione Energetica

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Comune di San Pancrazio Salentino

Ufficio Tecnico Comunale

urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

FiberCop S.p.A.

fibercospa@pec.fibercop.it

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN PANCRAZIO"				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 2 Cds - VIA	Rev. 02	05/01/20245	Pagina 2 di 6

Oggetto: SUN CO GREEN - VIA/PAUR - art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii

Realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico in territorio di San Pancrazio Salentino (BR) della potenza 14.647,2 kWp.

In relazione alla procedura in oggetto sono pervenuti i seguenti pareri:

- Nota Prot. 40035 del 16/12/2024 della Provincia di Brindisi – Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente
- Nota Prot. 35939 del 12/11/2024 di TELECOM ITALIA S.p.A.
- Nota Prot. n. 0085915 - 2.2.3 del 26/11/2024 di ARPA Puglia – DAP Brindisi.
- Nota Prot. 980532 del 12/11/2024 di Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Struttura Territoriale Puglia

Provincia di Brindisi – Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente | Nota Prot. 40035 del 16/12/2024 - TELECOM ITALIA S.p.A. | Nota Prot. 3 5939 del 12/11/2024

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
<p>1. [...] Desideriamo informarla che, in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</p>	<p>NOTA 1. In riferimento alla nota trasmessa dal Vostro rispettabile Ente, si comunica quanto segue:</p> <p>In data 16/10/2023 è stata inserita la richiesta sul portale https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi, alla quale è stata assegnata la pratica n. AS19951762. Il preventivo è stato inviato in data 11/03/2024 e successivamente accettato in data 09/04/2024.</p> <p>In data 23/05/2024, Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso lo stralcio cartografico relativo ai sottoservizi e alle infrastrutture di proprietà Telecom Italia S.p.A. presenti nell'area oggetto dell'intervento. Successivamente, in data 31/01/2025, la pratica è stata acquisita da FiberCop.</p> <p>Si segnala che i file "Q45XP53_LetteraInvioPlanimetrieTelecom" contiene la documentazione relativa a quanto sopra esposto mentre il file "Q45XP53_RelazioneTecnica_53" contiene la risoluzione delle interferenze con la rete di telecomunicazioni.</p> <p>Restiamo in attesa dell'aggiornamento dello stato della pratica sul portale.</p>

- ARPA Puglia – DAP Brindisi | Nota Prot. n. 0085915 - 2.2.3 del 26/11/2024

ESTRATTO DI PARERE NEGATIVO	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
<p>1. Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 71517 del 01.10.2024: Esaminate le controdeduzioni fornite dal proponente. Permane criticità, in quanto:</p> <p>a) per il Criterio "A" il calcolo risulta non rispondente a quanto previsto dalla D.D. n° 162/2014;</p> <p>b) per il Criterio "B" si conferma la porzione d'impianto ricadente nel buffer di 2 km tracciato dall'aerogeneratore.</p> <p><u>Controdeduzioni Proponente:</u> In riferimento alla Nota 1 formulata da codesto spettabile ente si prende atto di quanto espresso e, contestualmente, si evidenzia come in assenza di una chiara argomentazione del dissenso — resa a valle degli elementi innovativi indotti dalla nota di risposta precedente - risulta impossibile produrre elementi utili al superamento della menzionata "criticità". Nella fattispecie, infatti, nella precedente nota di risposta gli scriventi hanno fornito approfondite argomentazioni — sia di carattere formale sia sostanziale — sull'inapplicabilità della D.D. 162/2014 agli impianti agrivoltaici — come avvalorato anche dalla recente giurisprudenza in materia (e.g. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. n. 248 del 10 febbraio 2022; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, 26 aprile 2022, n. 568; Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258). In ottica di leale collaborazione tra le parti, tuttavia, seppur nell'inapplicabilità della sopracitata DD al caso di specie, al fine di produrre utili ragionamenti allo studio degli impatti cumulativi del progetto è stato dato ampio spazio al chiarimento dell'analisi metodologica seguita (e dei relativi esiti) per suffragare l'analisi effettuata con adeguate riflessioni di carattere tecnico e specialistico utili ad avvalorare la piena sostenibilità del progetto anche nei confronti dell'area vasta. Nel ribadire, quindi, la disponibilità della Società Proponente ad ulteriori chiarimenti e/o revisioni dietro specifiche motivazioni puntualmente argomentate, gli scriventi riterrebbero la menzionata "criticità" priva di effettiva sussistenza.</p> <p><u>Parere Arpa Puglia:</u> Esaminate le controdeduzioni fornite da parte dell'istante, si conferma il parere espresso con nota prot. n°71517 del 01.10.2024. Si rimette al giudizio complessivo da parte dell'A.C.</p>	<p>NOTA 1. In relazione alla Nota 1 formulata da codesto spettabile ente si prende atto di quanto espresso e, nel richiamare integralmente i contenuti tecnici e giurisprudenziali già forniti, nella presente ulteriore argomentazione vengono prodotti solo alcuni chiarimenti di corollario, ancorché di centrale rilevanza dal momento in cui trovano fondamento sulle disposizioni normative vigenti e sulla giurisprudenza amministrativa consolidata.</p> <p>--> In merito alla valutazione dell'effetto cumulo tra impianti di differente tipologia progettuale</p> <p>La valutazione dell'effetto cumulo dovrebbe riguardare esclusivamente impianti della stessa tipologia progettuale. Questo principio trova fondamento nel D.M. 30 marzo 2015, che disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, e nell'Allegato VII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006, il quale prescrive che la valutazione sia effettuata rispetto a "altri progetti esistenti e/o approvati".</p> <p>La ratio di tale impostazione sembrerebbe chiara: ogni tipologia impiantistica presenta caratteristiche tecniche, modalità di funzionamento e impatti ambientali peculiari che non possono essere automaticamente assimilati a quelli di impianti di altra natura. Per questo motivo, nel caso di specie, il cumulo dovrebbe essere valutato esclusivamente in relazione ad altri impianti agrivoltaici e non rispetto a impianti di diversa natura, come quelli eolici o fotovoltaici tradizionali, i quali presentano impatti differenti su suolo, paesaggio, biodiversità e reti infrastrutturali.</p> <p>Questa impostazione è stata confermata da autorevole giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> La valutazione del cumulo non può essere effettuata in modo generico e indistinto ma deve basarsi su una concreta omogeneità progettuale tra gli impianti considerati. L'inserimento di impianti di tipologia diversa nella valutazione del cumulo prefigurerebbe il palesarsi di un vizio nell'azione amministrativa, poiché si considerano impatti non comparabili tra loro. <p>A titolo esemplificativo, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029, ha censurato un provvedimento che aveva incluso nella valutazione del cumulo impianti di differente tipologia, rilevando che: "<i>L'Amministrazione ha errato nel ritenere che gli impatti cumulativi potessero essere valutati considerando indistintamente impianti di diversa tipologia e tecnologia. Un simile approccio porta a valutazioni non attendibili, basate su presupposti tecnici erronei e su un'errata sovrapposizione degli impatti.</i>"</p> <p>Inoltre, il TAR Puglia, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 248, ha ribadito che: "<i>l'effetto cumulo deve riguardare impianti con caratteristiche omogenee, consentendo una corretta individuazione degli impatti derivanti dall'interazione tra le opere esistenti e quelle previste.</i>"</p> <p>Ne consegue che qualsiasi valutazione cumulativa che includa impianti di diversa tipologia da quello oggetto del presente procedimento non è conforme alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.</p> <p>--> In merito alla valutazione dell'effetto cumulo su impianti ancora in iter autorizzativo (ovvero impianti non già "realizzati" e/o non già "autorizzati")</p> <p>La valutazione dell'effetto cumulo dovrebbe essere effettuata solo con riferimento a impianti esistenti o autorizzati e non a quelli per i quali è ancora in corso il procedimento autorizzativo.</p> <p>L'Allegato VII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, che il cumulo debba essere valutato rispetto a "progetti esistenti e/o approvati". Tale impostazione è coerente con il D.M. 30 marzo 2015, il quale precisa che la valutazione del cumulo deve considerare esclusivamente impianti già realizzati o formalmente autorizzati.</p> <p>La ragione di questa limitazione parrebbe evidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> La semplice presentazione di un'istanza di autorizzazione non implica alcuna certezza sulla futura realizzazione del progetto. Considerare progetti ancora in fase istruttoria porterebbe a una valutazione instabile e in continua evoluzione, in cui il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto rischierebbe di essere influenzato da eventi futuri e incerti.

2. Punto 5 parere Arpa Puglia prot. n° 47089 del 05.06.2024: Il proponente a pag. 108 dello SIA ha dichiarato quanto segue:

"Il cavidotto di connessione, lungo il suo percorso, attraversa le seguenti aree:

'Aree urbanizzate', 'Aree principali interessate dagli elementi della bonifica novecentesca', 'Centri storici' (Tav. 3P). In particolare, in riferimento ai "Centri storici" l'art. 25 delle NTA riporta che [...] non sono ammissibili interventi e l'immissione di funzioni in grado di: alterare i caratteri dei tessuti dei centri storici o degli ambiti delle residenze storiche tradizionali; di danneggiare o obliterare le aree, i sistemi, gli elementi di interesse archeologico; di alterare i caratteri storico-tipologici degli elementi di valore storico-monumentale e testimoniale; di alterare gli elementi e gli assetti degli ambiti delle culture tradizionali e della bonifica; di danneggiare o obliterare i tratturi; di inserire ostacoli visuali lungo il corso delle strade panoramiche o in prossimità dei punti panoramici tali da alterarne i caratteri di panoramicità".

A tal riguardo, si rappresenta che il cavidotto di connessione sarà posizionato, per tutto il suo tracciato, in soluzione interrata lungo le sedi stradali esistenti, ad eccezione di due brevi tratti (nei pressi delle cabine di consegna), sotto terreno naturale. Inoltre, come già indicato, saranno svolti tutti i necessari approfondimenti in merito alle potenziali interferenze con i sottoservizi esistenti, valutando preventivamente con i Gestori dei servizi (e in accordo con il Gestore di Rete) la soluzione tecnica preferenziale.

"Sistema infrastrutturale e della mobilità - Ferrovia regionale" (Tav. 4P).

A tal riguardo, in corrispondenza dell'attraversamento del cavidotto di connessione con la linea ferroviaria Martina Franca — Lecce sarà previsto (in accordo con il Gestore di Rete) un sistema di passaggio in Trivellazione Orizzontale Controllata (i.e. T.O.C.).

Il proponente non ha sufficientemente relazionato sugli impatti ambientali in merito a tali criticità. Permane criticità relativa al punto 5, per il cavidotto di connessione in riferimento ai 'Centri storici'.

Controdeduzioni Proponente:

[---]

Parere Arpa Puglia:

Esaminate le controdeduzioni fornite da parte dell'istante, questa Agenzia ritiene che permangano criticità relativamente al cavidotto di connessione in riferimento ai "Centri storici". Si rimette al giudizio complessivo da parte dell'A.C.

- Una tale metodologia **svantaggerebbe gli operatori che presentano per primi la propria iniziativa**, rendendo impossibile una corretta pianificazione degli interventi e una valutazione chiara degli impatti ambientali.

Tali principi sono stati ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029, ha chiarito che: *"L'Amministrazione ha errato nel ritenere che ai fini della valutazione del cumulo dovessero essere considerati anche impianti in fase di autorizzazione. Tale impostazione è in contrasto con l'Allegato VII al D.lgs. 152/2006, che prevede la considerazione dei soli impianti esistenti o già autorizzati. Includere impianti non ancora autorizzati determina un vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria."*

Ancora più esplicita è la sentenza del **TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 aprile 2023, n. 523**, secondo cui: *"L'effetto cumulo deve basarsi su dati certi e non su scenari ipotetici. La mera presentazione di una domanda di autorizzazione non implica alcuna certezza sulla futura realizzazione dell'impianto, pertanto includere tali impianti nella valutazione dell'impatto cumulativo costituisce un errore metodologico e un difetto di istruttoria."*

Inoltre, nella sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8258 dell'11 settembre 2023**, si evidenzia che: *"Ogni nuova istanza deve essere valutata autonomamente, senza basarsi su istanze ancora in fase istruttoria, per evitare paralisi dell'attività amministrativa e incertezze nella valutazione degli impatti ambientali."*

In conclusione di trattazione, pertanto, dall'analisi congiunta dei contenuti forniti nell'ambito del procedimento sotto il profilo tecnico, normativo e giurisprudenziale in riferimento al Punto 1 del parere Arpa Puglia prot. n° 71517 del 01.10.2024, la criticità sarebbe da considerarsi - a giudizio degli scriventi - superata.

NOTA 2. In riferimento al punto 5) si precisa che, fermo restando quanto argomentato nelle precedenti note di risposta e preso atto di quanto sollevato da Codesto Spettabile Ente, è stato modificato il tracciato del cavidotto di connessione MT, dalle cabine di consegna, alla Cabina Primaria ("CP") 150/20 kV "San Pancrazio", così come rappresentato nella planimetria allegata ai preventivi di connessione di e-distribuzione (Codici rintracciabilità: 347142914 ED-22/01/2025-P7521066 e 346796306 ED-23/01/2025-P7526878).

In ragione del nuovo tracciato del cavidotto che, lungo il suo percorso, non attraversa l'ambito dei "Centri storici" (per ogni evidenza in merito si rimanda alla consultazione dello stralcio della Tavola 3P del PTCP, riportata nell'elaborato "Q45XP53_AnalisiPUTT_02_Rev01"), si ritiene risolta ogni criticità sollevata in merito.

Permane, invece, l'attraversamento della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce, per il quale sarà richiesto specifico nulla-osta all'Ente di competenza e sarà previsto (in accordo con il Gestore di Rete) un sistema di passaggio in Trivellazione Orizzontale Controllata (i.e. T.O.C.), sistema che consentirà di minimizzare le potenziali interferenze con le infrastrutture esistenti e annullare potenziali impatti visivi, in quanto realizzata interamente in modalità sotterranea.

- **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Struttura Territoriale Puglia | Nota Prot. 980532 del 12/11/2024**

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
<p>1. In riscontro alla nota di convocazione della conferenza dei servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto di cui in oggetto, questa Struttura Territoriale, per quanto di competenza, esaminati gli elaborati grafici prodotti, comunica preliminarmente che esprimerà il proprio parere, solo ed esclusivamente in merito ai lavori di attraversamento per i tratti di seguito indicati, in gestione alla scrivente Società e meglio individuati nell'allegata Tav. "Figura 2. Cavidotto di connessione" facente parte della Relazione tecnico-descrittiva allegata alla pratica: Tratto A-B: attraversamento trasversale al Km 53+165 della SS. 7 Ter e delle strade di servizio ad essa adiacenti, la cui proprietà catastale è riconducibile al Demanio Ramo Strade. Per quanto innanzi, fermo restando che la pratica dovrà seguire l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla procedura interna ANAS, la Scrivente Struttura Territoriale, comunica che le determinazioni qui espresse non rappresentano parere risolutivo e immutabile e che il parere definitivo verrà espresso solo previa acquisizione degli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio, su base catastale, in cui saranno recepite e rappresentate integralmente le prescrizioni di seguito stabilite. Pertanto, salvo il parere e i diritti di terzi e di qualsivoglia Ente o Amministrazione, si rilascia parere tecnico favorevole di massima subordinato alle prescrizioni di seguito anticipate che saranno integrate in seguito alla presentazione del Progetto di dettaglio.</p> <p><u>Prescrizioni specifiche dell'attraversamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di non intaccare l'opera d'arte e la struttura del ponte della "SP 65" che sovrappassa la SS. 7 Ter "Salentina" al Km 53+165, si prescrive che l'attraversamento in questione sia effettuato tassativamente mediante tecnica di perforazione orizzontale (no-dig) ed il cui percorso venga realizzato lungo le strade di servizio trasversali alla SS. 7 Ter, come meglio individuato nella già citata planimetria. (1) • prima dell'esecuzione dei lavori e per tutto il tratto interessato, dovrà essere effettuata e consegnata ad Anas, aggiornata ed accurata indagine scritto-grafica del sottosuolo con indagine Georadar, o strumentazione di uguale precisione, al fine di verificare ed individuare la presenza di eventuali sottoservizi preesistenti e interferenti con le opere da realizzare; (2) • onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare adeguamenti o ulteriori opere a servizio della strada, l'estradosso del cavidotto, per l'intero tratto di attraversamento, dovrà essere ad una profondità di almeno m 2,50 dal piano viabile a quota più bassa; (3) • si anticipa sin d'ora che i pozzetti necessari alla perforazione orizzontale dovranno essere ubicati fuori dal piano viabile di ANAS. (4) <p><u>Si ribadisce, infine, che il presente parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi. (5)</u></p>	<p>NOTA 1. In riferimento alla nota 1 si esprime quanto segue:</p> <p>(1) Come previsto nella prescrizione, in progetto è stato inserito l'attraversamento della SS.7Ter "Salentina" al km 53+165, mediante tecnica di perforazione orizzontale (no-dig) ed il percorso verrà realizzato lungo la strada di servizio laterale come individuato nella tavola: "Q45XP53_IntereferenzeCavidotto_Rev02";</p> <p>(2) Prima dell'esecuzione dei lavori, per tutto il tratto interessato, sarà effettuata e consegnata ad Anas una accurata e aggiornata indagine scritto-grafica del sottosuolo con indagine Georadar (o strumentazione similare di precisione equivalente) al fine di individuare la presenza di eventuali sottoservizi presenti e interferenti con le opere da realizzare;</p> <p>(3) Il cavidotto sarà posato, per tutta la lunghezza dell'attraversamento, in modo che l'estradosso risulti ad una profondità superiore a 2,5 m, come rappresentato nel particolare costruttivo inserito nella tavola "Q45XP53_IntereferenzeCavidotto_Rev02";</p> <p>(4) Si conferma che i pozzetti necessari alla perforazione saranno ubicati fuori dal piano viabile ANAS;</p> <p>(5) Si prende atto delle modalità indicate e si seguirà l'iter tecnico amministrativo previsto dalla procedura interna ANAS per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.</p>